



RGF 68

2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 55 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587) con il patrocinio dell'avv. VALERIA
GIROLDI (GRLVLR70D67H223Q) elettivamente domiciliato in
Parma, V.le Basetti 10 presso l'ufficio legale della sede provinciale
dell'istituto;

RICORRENTE

nei confronti di

NEW NETWORK BY KHAN BABAR BILAL
(KHNB90D07Z236C) con sede in Parma, Via Bixio 85;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza del 6 ottobre 2021;

letto il ricorso proposto da INPS per la dichiarazione di fallimento di NEW NETWORK BY KHAN BABAR BILAL;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in Parma;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica presso la casa comunale in data 1 giugno 2021);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " commercio al dettaglio di telefonia fissa mobile ed accessori ”;

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non*

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti (anche alla luce della documentazione prodotta all'udienza del 6 ottobre 2021); b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 13.684,11 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2021); c) dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dalla visura camerale;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di NEW NETWORK BY KHAN BABAR BILAL (KHNBRB90D07Z236C) in persona del titolare KHAN BABAR BILAL (KHNBRB90D07Z236C)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. ANNALISA ROSINA dottore commercialista con studio in Parma, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA



che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 15 febbraio 2022 , ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 25 ottobre 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

27/X/2021

